

## I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della *Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*

1. - La solennità degli alberi tra mitologia, religione e diritto. - 2. Il «diritto pubblico degli alberi» nell'esperienza italiana: il valore identitario degli alberi monumentali. - 3. Il patrimonio forestale nazionale e il diritto degli alberi nel codice delle foreste italiano. - 4. Il «diritto degli alberi» nell'ordinamento francese. - 5. Il codice forestale francese e la tutela della biodiversità. - 6. La «Dichiarazione dei diritti degli alberi»: una tappa storica per il diritto ambientale francese. - 7. Gli alberi da oggetto a soggetti di diritto: il contributo della dottrina. - 8. I diritti degli alberi e la personalità giuridica delle foreste nel diritto comparato. - 9. La tutela delle foreste e il diritto al clima: un *ménage* necessario per lo sviluppo sostenibile.

1. - *La solennità degli alberi tra mitologia, religione e diritto.* L'albero come dimensione simbolica della natura<sup>1</sup> e come manifestazione della vita costituisce un elemento centrale dell'ecosistema terrestre; già riconosciuto come alleato prezioso dell'uomo<sup>2</sup> in tantissime culture<sup>3</sup>, antiche e non, oltre che in moltissimi miti, culti e credenze ancora attuali<sup>4</sup>.

Già la fondazione di Roma e la stessa leggenda di Romolo e Remo è legata alla presenza di un albero, il fico ruminale, considerato un albero fausto la cui memoria richiama la genesi di una grande civiltà.

Secondo alcuni la più grande festa dedicata alle piante, in epoca romana, era la *Festa Lucaria* che cadeva il 19 luglio, nel corso della quale oltre ai riti propiziatori si festeggiavano le particelle di bosco impiantate nei mesi precedenti.

Pure nella mitologia egizia, da un albero emersero il primo uomo e la prima donna, come nella mitologia cinese è presente un albero il cui frutto nasce però una volta ogni trecento anni e che produce frutti preziosi, fonte di immortalità. Dell'albero e degli alberi vengono sempre evidenziati la forza della vita generatrice, che fa nascere rami, foglie, fiori e frutti; proprio la ricchezza del frutto generato, simbolo di abbondanza e prosperità, è portatore di benefici e vita per tutti.

L'importanza degli alberi è riconosciuta anche dalla religione. L'albero è presente, infatti, nella Bibbia<sup>5</sup> come simbolo di un legame tra Dio e gli uomini<sup>6</sup>. Nel libro della *Genesi*, Dio parla attraverso la sua Creazione, e in modo specialissimo mediante i numerosi simboli che ci offrono le Sacre Scritture<sup>7</sup>. L'albero è

<sup>1</sup> Cfr. B. BOUDON, *Symbolisme de l'arbre*, Ed. Huitième jour, 2010, 6.

<sup>2</sup> Gli alberi sono stati sempre considerati come alleati preziosi, gli alberi, amici fedeli, ma anche misteriosi, sentinelle silenziose e, forse, custodi di un sapere ancestrale. Così dovevano considerarli gli uomini dell'antichità, perché fin dalla genesi del tempo agli alberi sono stati attribuiti grandi poteri e un ruolo di comunicazione tra i vari piani dell'esistenza.

<sup>3</sup> Molti simboli religiosi ed esoterici spesso si ispirano ad alberi o parti di alberi. Si pensi all'albero della vita che costituisce un'immagine universale, un archetipo potente e che assume infinite forme. Per esempio gli antichi egizi raffiguravano spesso le cipolle nei geroglifici e nelle tombe dei faraoni: per loro erano efficacissimi lasciassero passare per l'oltretomba. Il cipresso, nato dalla metamorfosi del giovane Cipariso a opera di Apollo, è da sempre simbolo del lutto e dell'eternità.

<sup>4</sup> Per un approfondimento si consentito un rinvio a J. SAURAT, *L'arbre et le droit*, Université Montpellier, 2017.

<sup>5</sup> Cfr. M. GRILLI CAIOLA - P.M. GUARRERA - A. TRAVAGLINI, *Le piante nella Bibbia*, Roma, 2013.

<sup>6</sup> L. COLELLA, *Persona e ambiente nel pensiero di Papa Francesco. L'impegno educativo alla sostenibilità ambientale nell'anno del turismo sostenibile*, in *Rivista Persona*, 2017, 1-2.

<sup>7</sup> Sia l'Antico che il Nuovo Testamento contengono numerosissime menzioni a piante, fiori e arbusti, mentre altri sono stati associati nel tempo al culto della Madonna, di Gesù o di alcuni Santi.

anzitutto il simbolo della fede, di una vita ricca di fecondità<sup>8</sup>, ma anche il segno e l'origine della conoscenza, di ciò che è il bene e ciò che è male.

Anche il rapporto tra gli alberi e il diritto ha origini antichissime.

Generalmente gli alberi e le piante sono state sempre appannaggio delle discipline giuridiche privatistiche che hanno avvertito la necessità di una regolamentazione dell'uso e della gestione degli alberi e si sono occupate *in primis* del problema dei rapporti di vicinato, delle prescrizioni relative alle distanze legali degli arbusti e delle piante dal confine, e degli altri aspetti civilistici della piantumazione, della manutenzione degli stessi e dei rapporti privatistici aventi ad oggetto la gestione degli alberi.

Tuttavia una rilevanza pubblicistica degli alberi in Italia deve ricercarsi già nel lontano 1923 quando fu istituzionalizzata<sup>9</sup> la prima Festa degli alberi con lo scopo di infondere e diffondere nei giovani il senso di cura e riconoscenza verso le piante.

Si deve attendere gli anni Novanta per poter assistere ad una maggiore consapevolezza anche da parte dell'opinione pubblica della necessità di una protezione degli alberi nei centri urbani, nelle aree metropolitane e nei centri più antropizzati. Da questo momento si inizia a parlare di diritti degli alberi e delle piante e della loro necessità di una tutela effettiva contro la deforestazione e le attività umane offensive degli alberi considerati i polmoni verdi delle città.

Già a metà degli anni Novanta la *Carta di Barcellona* proclamava i diritti degli alberi nelle città. Il diritto di cittadinanza delle piante in città parte da assai più lontano nel tempo: da Barcellona, il due giugno 1995 dove viene presentata una Carta dei diritti dell'albero nelle città<sup>10</sup>. In questa occasione veniva riconosciuto che: «La città necessita dell'albero come elemento essenziale per garantire la vita. L'albero deve potersi sviluppare in tutte le sue potenzialità, disponendo dello spazio e delle condizioni necessarie. Il patrimonio arboreo va inteso come sistema, e come tale va valorizzato, pianificato e gestito. L'albero contribuisce alla cultura del luogo e al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree urbane, entrambi fattori determinanti della qualità della vita in città. E quindi ci impegniamo, come cittadini, come professionisti che sviluppano la propria attività intorno a struttura, forma e dinamiche della città e come professionisti dell'albero, in persona o per conto degli enti che rappresentiamo:

- a porre l'albero al livello principale, come una delle principali risorse patrimoniali della città;
- a sviluppare e promuovere iniziative informative e gestionali che facilitino l'impianto dell'albero in condizioni di qualità e dignità;
- a stabilire politiche, regolamentazioni, normative e pratiche che garantiscano le condizioni ottimali per la vita dell'albero;
- a riconsiderare tutti gli elementi che conformano attualmente lo spazio urbano, pensare per il futuro riguardo alla loro concezione, pianificazione, produzione, gestione, uso e riutilizzo nell'ottica delle necessità e delle potenzialità del patrimonio arboreo. In questo senso tutte le norme di tutela precedentemente menzionate si incorporano nelle normative municipali e pertanto la municipalità incorporerà tutte le considerazioni sul rispetto per l'albero nelle sue ordinanze, norme, disposizioni e

---

<sup>8</sup> La Bibbia si riferisce anche a queste parole: «Il Signore Dio fece alberi di ogni genere, piacevoli da vedere e buoni da mangiare, crescono sul terreno, e l'albero della vita nel mezzo del giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male (...) L'Eterno Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden (...): «Potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma non mangerai dall'albero della conoscenza del bene e del male, perché il giorno in cui lo mangi, morirai».

<sup>9</sup> Sul punto si veda il sito <http://www.giornatadeglialberi.it/storiafesta.php>. In questo sito si legge che «in Italia la prima "Festa dell'albero" fu celebrata nel 1898 per iniziativa dallo statista Guido Baccelli, quando ricopriva la carica di Ministro della pubblica istruzione. Nella legge forestale del 1923, essa fu istituzionalizzata nell'art. 104 che recita: "È istituita la Festa degli alberi. Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite di accordo fra i Ministri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica" con lo scopo di infondere nei giovani il rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi. Nel 1951 una circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabiliva che la "Festa degli alberi" si dovesse svolgere il 21 novembre di ogni anno, con possibilità di differire tale data al 21 marzo nei comuni di alta montagna», ultimo accesso 26 luglio 2019.

<sup>10</sup> Cfr. Carta di Barcellona - Presentata al Congresso Árbol y la Ciudad (Barcellona, 2 giugno 1995).

accordi municipali»<sup>11</sup>.

Negli ultimi anni si è data particolare importanza alle piante, agli alberi e ai loro diritti tanto da dover riconsiderare questi come beni speciali, titolari di una tutela rinforzata (e giustificata) da un interesse pubblico generale quale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema terra.

In un momento storico in cui la tutela costituzionale dell'ambiente<sup>12</sup> e dell'ecosistema costituisce, sul piano comparativo<sup>13</sup>, un elemento centrale<sup>14</sup> delle politiche pubbliche che mirano alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, un grande interesse per gli studiosi assume il dibattito sull'esistenza di un diritto degli alberi e il tentativo, complesso ma avvincente, di riconoscere, nel tempo della crisi dei diritti, i diritti agli alberi.

Non è mancato chi superando il concetto tradizionale di alberi come *beni* ha cercato di dimostrare la dimensione degli alberi come entità naturali titolari di veri e propri diritti, sino a giustificare una nuova filosofia ambientale che consideri le piante come *nuove soggettività emergenti*, soggetti di diritto con propria dignità e capaci di sussurrare, comunicare e relazionarsi<sup>15</sup> con le persone.

Il diritto comparato e la comparazione giuridica ci aiutano in questo tentativo di ricostruire il rapporto tra alberi e diritto sino a ricercare i «possibili» quanto «rivoluzionari» diritti degli alberi, intesi come *specie* del più ampio *genus* dei diritti della natura<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup> I Comuni che hanno aderito alla Carta di Barcellona sono Abrera, Algodonales (Cádiz), Alozaina (Málaga), Aranjuez (Madrid), Barcelona, Benalmádena (Málaga), Benalup-Casa Viejas (Cádiz), Benicàssim, Bilbao, Comares (Málaga), Cutar (Málaga), Chipiona (Cádiz), El Gastor, Gavà (Barcelona), Iznate (Málaga), Jerez de la Frontera (Cádiz), Los Barrios (Cádiz), Lleida, Madrid, Málaga, Mataró, Periana (Málaga), Pontevedra, Rota (Cádiz), Salou (Tarragona), San Fernando (Cádiz), San José del Valle (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina (Toledo), Tàrrrega, Terrassa (Barcelona), Valencia, Vic, Villamartín (Cádiz), Zahara de la Sierra (Cádiz), Murcia.

<sup>12</sup> F. FRACCHIA, *Introduzione allo studio del diritto dell'ambiente. Principi, concetti ed istituti*, Napoli, 2013; F. FRACCHIA, *Il diritto ambientale comparato*, in *federalismi.it*, n. 7 del 5 aprile 2017, ultimo accesso: 15 luglio 2019. Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO - L. CASSETTI - A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016.

<sup>13</sup> G. CORDINI - P. FOIS - S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, 2017; si veda anche A. CROSETTI - R. FERRARA - F. FRACCHIA - N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Roma-Bari, 2018.

<sup>14</sup> D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Rivista trimestrale speciale, 2019, 1-32. Secondo questa dottrina «l'insensibilità e l'indifferenza delle istanze di governo nei confronti degli equilibri ambientali hanno infatti portato l'«impronta ecologica» del modello politico economico occidentale (diffuso in tutto il mondo con il fenomeno della globalizzazione) a mettere a repentaglio le basi della vita». Da qui la necessità di riconsiderare seriamente la tutela ambientale attraverso una rilettura costituzionale delle disposizioni valoriali e di principio a tutela dell'ambiente a livello globale.

<sup>15</sup> D. ZONI, *Alberi sapienti antiche foreste. Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco*, Milano, 2018.

<sup>16</sup> Sui diritti della natura vedi l'interessante contributo di S. BAGNI, *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in *DPCE Online*, [S.l.], v. 37, 2019, n. 4, reperibile su <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/609>, data di accesso 23 luglio 2019.

2. - *Il «diritto pubblico degli alberi» nell'esperienza italiana: il valore identitario degli alberi monumentali.* Comunemente il «diritto degli alberi» rinvia alle norme civilistiche dedicate alla disciplina dei rapporti privatistici e/o di vicinato, e specie a quelle disposizioni sulle distanze delle piante dai confini nella maggior parte dei casi finalizzate alla regolamentazione della piantumazione degli alberi, della manutenzione e gestione delle piante e degli arbusti.

La rilevanza pubblicistica degli alberi ha assunto una particolare importanza per il diritto pubblico italiano con la prima normativa in materia di boschi e di terreni montani.

Sulla scorta dei precedenti normativi in materia di boschi e foreste a cui si rinvia<sup>17</sup>, il legislatore italiano di recente ha emanato una prima disciplina organica in materia di alberi e foreste che ha trovato spazio nel d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, recante il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali<sup>18</sup>, definito anche codice delle foreste.

In questo quadro, ancor prima di analizzare il recente modello normativo del codice delle foreste, va richiamata la prima disciplina pubblicistica della tutela degli alberi.

Come è noto la l. 14 gennaio 2013, n. 10, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, pubblicata sulla *G.U.* n. 27 dell'1 febbraio 2013, costituisce un pilastro della legislazione italiana sugli alberi. Si tratta di una normativa modello per il diritto pubblico degli alberi che riconosce e promuove lo sviluppo degli spazi verdi nelle città. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 2013 la Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. A tal fine sono previste iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché attività ed eventi utili per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'importanza pubblicistica del rapporto «persona ed alberi» come elemento della sostenibilità ambientale si ricava nell'obbligo per i Comuni con popolazione superiore ai 15000 abitanti di piantumare, entro sei mesi, un albero per ogni neonato e o figlio adottato<sup>19</sup>.

Per la prima volta in Italia, l'art. 7 della legge n. 10/2013<sup>20</sup>, ha legiferato in materia di tutela e salvaguardia

---

<sup>17</sup> Si veda in ordine cronologico il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, recante approvazione del regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani; il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137; il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

<sup>18</sup> Cfr. il provvedimento pubblicato in *G.U.* serie generale n. 92 del 20 aprile 2018 ed entrato in vigore il 5 maggio 2018.

<sup>19</sup> Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il Comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla l. 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "i Comuni" sono inserite le seguenti: "con popolazione superiore a 15.000 abitanti", le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi", dopo le parole: "neonato residente" sono inserite le seguenti: "e di ciascun minore adottato" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico". Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale».

<sup>20</sup> La legge n. 10/2013 riporta in Italia la tematica del verde urbano e dal 2013 sono state emanate ed approvate norme e decreti, sia a seguito di indicazioni della UE, che su richiesta da parte della filiera del verde (progettisti, florovivaisti, amministrazioni, cittadini, etc.). È il caso del d.lgs. n. 254/2016, in vigore da gennaio 2017 «Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni».

degli alberi monumentali. Per «albero monumentale» si intende: *a)* l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; *b)* i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; *c)* gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Con d.m. 19 dicembre 2017, n. 5450 è stato approvato il primo *elenco nazionale* degli alberi monumentali. L'elenco, suddiviso per Regioni, Province e Comuni, è costituito da n. 2407 alberi o sistemi omogenei di alberi ed è suddiviso in due sezioni: la prima riporta n. 2080 alberi/sistemi omogenei per i quali è stato perfezionato l'*iter* amministrativo da parte del Comune (delibera di proposta o presa d'atto formale), la seconda riporta n. 327 alberi/sistemi omogenei che pur rispondenti ai requisiti di monumentalità e censiti dalla Regione non sono stati oggetto di proposta o di presa d'atto ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale.

Come si legge nella recente Relazione annuale del *Comitato per lo sviluppo del verde pubblico* del 2018<sup>21</sup> alla fine del Settecento gli alberi diventano simboli di una nuova era democratica: sono gli Alberi della Libertà alzati sulle piazze d'Italia fra il 1796 e i primi dell'Ottocento. Si tratta di monumenti naturali dunque, straordinari amici dell'uomo che rappresentano l'armatura della terra atteso che con le loro radici trattengono il terreno che altrimenti franerebbe.

Secondo il primo Rapporto sullo stato delle foreste in Italia del 2019, gli esemplari che fanno parte degli alberi monumentali si contraddistinguono per «l'elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, *habitat* per alcune specie animali), per l'importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico o per la capacità di caratterizzare il paesaggio sia in termini estetici, sia identitari».

In questo quadro a fine maggio 2018 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATIM) ha presentato la prima Strategia nazionale del verde urbano, come previsto dalla legge n. 10/2013. Il documento fissa criteri e linee guida per la promozione di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi. La Strategia si basa su tre elementi essenziali: l'aumento dell'attuale patrimonio verde delle città italiane, la conseguente riduzione delle superfici asfaltate e l'adozione delle foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale delle città.

La definizione di foresta urbana include tutti gli aspetti del verde urbano, quali lembi di bosco, viali alberati, grandi parchi, giardini, ville storiche, verde di quartiere e verde architettonico, compresi i «boschi verticali e i tetti verdi». La Strategia prevede il coinvolgimento degli *stakeholder* e di competenze necessariamente multidisciplinari per sviluppare idonee politiche pubbliche e per indirizzare le amministrazioni comunali verso azioni concrete.

In particolare sono individuate nella Strategia tre azioni prioritarie: valutare il contesto e le risorse (realizzando studi, cartografie e censimenti), indagare la domanda di servizi ecosistemici e infrastrutture verdi e sviluppare i piani comunali del verde urbano, all'interno dei quali devono essere stabilite risorse, tempistiche, tipologie di interventi e di coinvolgimento della comunità locale.

**3. - Il patrimonio forestale nazionale e il diritto degli alberi nel codice delle foreste italiano.** L'art. 1 del nuovo codice delle foreste stabilisce a chiare lettere che «La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e

---

<sup>21</sup> Cfr. sul punto il Recente rapporto ISPRA del 2018 su [http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/Supporto\\_ISPRA\\_al\\_Comitato\\_per\\_lo\\_sviluppo\\_del\\_verde\\_pubblico/relazioniannuali/relazione\\_annuale\\_verde\\_pubblico\\_2018.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/Supporto_ISPRA_al_Comitato_per_lo_sviluppo_del_verde_pubblico/relazioniannuali/relazione_annuale_verde_pubblico_2018.pdf).

valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future».

Il nuovo codice reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo. In base al decreto legislativo n. 34 del 2018 lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile al fine di riconoscere il ruolo sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese.

A nostro avviso l'elemento di particolare originalità della nuova normativa è la definizione di *patrimonio forestale nazionale*<sup>22</sup>.

Il patrimonio forestale italiano è costituito da circa 9 milioni di ettari di foreste e quasi 2 milioni di ettari di altre terre boscate, in prevalenza arbusteti, boscaglie e macchia. Complessivamente, le aree forestali coprono oltre il 35 per cento del territorio nazionale. È uno dei dati che emerge dal primo Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia, pubblicato dal Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Come si legge nel primo Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia redatto nel 2018 «i nostri boschi, come componente del Capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico, assumono per il nostro Paese un ruolo strategico, e rappresentano il nostro passato, la nostra identità, e il futuro che stiamo costruendo»<sup>23</sup>. In questo *dossier* per la prima volta si punta l'accento sulla necessità di perseguire una moderna cultura del bosco considerata come prerequisito indispensabile di cittadinanza attiva e consapevole.

In un contesto in cui il settore delle foreste ha subito un rinnovamento ed una metamorfosi istituzionale, si pensi in questa sede alla trasformazione del Corpo forestale dello Stato e al suo assorbimento nell'arma dei Carabinieri (confermata tra l'altro dalla sentenza 10 luglio 2019, n. 170 della Corte costituzionale<sup>24</sup>), il *Rapporto sulle foreste* costituisce, infatti, un motivo di orgoglio italiano, nonché una novità istituzionale di grande pregio. Fino ad oggi in Italia, infatti, è mancata una opera capace di raccogliere i dati e le informazioni più aggiornate disponibili sulle foreste e sul settore forestale nazionale. Per assicurare una efficace organizzazione dei lavori e per garantire il facile accesso alle informazioni il primo Rapporto sulle foreste contiene dati rilevanti ed è suddiviso in *8 Aree tematiche* – a cui si rinvia per il dettaglio tecnico dei dati – ovvero: 1. Patrimonio forestale; 2. Gestione e tutela delle foreste; 3. Alberi fuori foresta, monumentali e in ambiente urbano; 4. Politiche forestali; 5. Prodotti legnosi; 6. Prodotti non legnosi del bosco; 7. Servizi di regolazione e culturali del bosco; 8. Imprese e lavoro in bosco.

**4. - Il principio generale del «diritto degli alberi» nell'ordinamento francese.** Attualmente l'ordinamento francese, di impronta romanistica, considera gli alberi come oggetti di diritto ed in particolare come *beni*. In linea di principio le norme del codice civile francese dedicano spazio alla regolamentazione degli aspetti

---

<sup>22</sup> Secondo l'art. 3 del nuovo codice il patrimonio forestale è l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'art. 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata. Nell'art. 4 del codice medesimo sono definite le aree assimilate ai boschi.

<sup>23</sup> Cfr. *Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia* (RaF Italia 2017-2018) che costituisce un Progetto realizzato dalla Direzione generale delle foreste del MIPAAFT nell'ambito delle attività previste dal programma Rete rurale nazionale 2014-2020 (Scheda 22.1 ed *ex* scheda 22.3, Priorità 1), con il supporto del Centro di ricerca Politiche e Bio-economia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e di compagnia delle foreste.

<sup>24</sup> In *www.osservatorioagromafje.it*. La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali amministrativi di Abruzzo, Veneto e Molise che in particolare avevano messo in discussione la «militarizzazione forzata». Secondo il giudice, nell'ambito di una complessa fase di riorganizzazione l'accorpamento, oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi - nella prospettiva del legislatore - a incrementare l'efficienza e l'efficacia nell'esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite.

privatistici della disciplina degli alberi che sono considerati *beni immobili* quando sono connessi direttamente al fondo. Gli alberi, invece, sono da considerarsi in generale *beni mobili* nel caso in cui siano stati abbattuti e utilizzati per la produzione di legname, ovvero come merce oggetto di commercializzazione e circolazione.

Secondo la disciplina francese «Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir (...)» (art. 553 del codice civile). Il proprietario dunque è responsabile della manutenzione dei suoi alberi ed è responsabile del danno che possono causare a terzi; pertanto il proprietario dovrà riparare il danno causato ad altri dimostrando di aver agito con prudenza e la diligenza richiesta.

Secondo il codice civile francese, salvo casi eccezionali<sup>25</sup>, qualora un albero alto più di 2 metri si trovi a 2 metri dal confine, il vicino è legittimato a richiedere la rimozione dell'albero o la riduzione entro i 2 metri di altezza (artt. 671 e 672 del codice civile).

Il codice civile prevede che i rami di un albero che protendono in una proprietà altrui, il vicino può costringere il proprietario dell'albero a tagliare i rami sopra la linea di confine (art. 673 del codice civile). Accanto alla disciplina privatistica sono presenti nell'ordinamento francese alcune disposizioni che possiamo definire come il diritto pubblico degli alberi, ovvero una serie di norme differenti in cui si ricava una tutela pubblicistica delle piante e degli alberi, spesso considerati beni comuni e meritevoli di una particolare protezione; si pensi alle norme contenute nel *code de l'urbanisme*, a quelle indicate nel *codice della strada* e a quelle previste direttamente dal *code de l'environnement*.

Nell'esperienza d'oltralpe, il modo più sicuro ed efficace per conferire protezione un albero va ricercato nel procedimento amministrativo finalizzato a registrare e iscrivere l'albero nel *Piano urbanistico locale* (PLU) come elemento del paesaggio meritevole di protezione. In questo caso, l'albero non può essere abbattuto senza autorizzazione da parte delle autorità competenti.

La legislazione francese consente di proteggere un parco, una siepe, un allineamento e persino un albero isolato (art. L130-1 del codice di pianificazione urbana) quando questo presenta un interesse pubblico e un particolare pregio paesaggistico, culturale e ambientale. L'art. 123-1-5 del *code de l'urbanisme* consente, infatti, di localizzare nei *Piani urbanistici locali* (PLU) le caratteristiche paesaggistiche degli alberi meritevoli di protezione (i c.d. *arbres remarquables*) e le prescrizioni tali da garantire la loro conservazione e tutela<sup>26</sup>.

Una particolare disciplina per gli alberi si ricava dal pregio storico ambientale dell'area interessata. Come è noto, intorno a un monumento storico, gli alberi sono protetti e tutelati. Il perimetro classico di protezione di 500 metri può essere modificato al fine di preservare il carattere ambientale del monumento. Altra disciplina pubblicistica in materia di alberi e piante nei centri urbani si ricava direttamente dalla normativa ambientale. Come è noto tutta la pubblicità è vietata sugli alberi (art. L581-4 del codice ambientale) e il permesso di installare un cartello su di un albero è soggetto alle statuizioni del Prefetto (codice ambientale, art. R 581-16). Gli scarichi di acque reflue domestiche o di altro tipo possono essere vietati su strade pubbliche, specialmente ai piedi degli alberi. Tale divieto è previsto nell'art. 99-3 del regolamento sanitario generale dipartimentale (codice di sanità pubblica).

Secondo il codice della strada, coloro che, senza autorizzazione, hanno compiuto un «atto lesivo dell'integrità delle piantagioni» site sulla strada pubblica sono puniti con sanzioni pecuniarie.

Di regola la distruzione, il degrado o il deterioramento intenzionale di proprietà appartenenti ad altri è severamente punito dalla legge e tale disciplina generale si estende anche agli alberi (codice penale, art. R635-1, art. 322-1 e art. 322-2).

---

<sup>25</sup> Ci sono diverse eccezioni che derogano le disciplina sulle distanze: una prima eccezione è prevista quando l'albero si trova in un sito la cui disciplina consente di tenere l'albero vicino alla linea di proprietà (si pensi ai casi di comproprietà o nei casi in cui è prevista una protezione del Patrimonio architettonico, urbanistico e paesaggistico). La seconda eccezione opera, invece, nei casi previsti dal codice rurale e della pesca marittima L511-3 e D511-1, mentre la terza eccezione riguarda le servitù di piantagione (si pensi ad una convenzione che prevede di piantare o mantenere un albero a una distanza inferiore alla distanza normativa). Operano altre deroghe nei casi di prescrizione trentennale, indicate nel *code civil* agli artt. 672 e 690.

<sup>26</sup> Cfr. il comma 7 dell'art. L.123-1 del *code de l'urbanisme*.

5. - *Il codice forestale francese e la tutela della biodiversità.* Il codice forestale francese è considerato il cuore del sistema delle fonti del diritto forestale francese, da sempre articolato su un complesso di norme giuridiche oggetto di studi e approfondimenti nelle opere dottrinali di Michel Lagarde<sup>27</sup> e di Jacques Liagre<sup>28</sup>.

Il testo, emanato nel dicembre 2016, stabilisce le regole di gestione per i 15,3 milioni di ettari di foreste francesi, ovvero il 28 per cento del suo territorio metropolitano<sup>29</sup>. Il codice contiene *le droit forestier*, ovvero il diritto dei boschi e delle foreste e degli altri beni assimilati. La nuova disciplina, nel ridefinire il diritto forestale, considera la foresta un vero patrimonio da difendere proprio come un monumento storico.

Il nuovo codice forestale perfeziona la versione del 2012 articolando la regolamentazione generale che risulta oggi basata sulle foreste pubbliche e le aree forestali private. La gestione delle foreste private è assicurata attraverso il *Plan Simple de Gestion* (PSG), ovvero lo strumento obbligatorio per la pianificazione e la gestione delle foreste private<sup>30</sup>.

Il codice è profondamente ispirato ad un approccio ecologico ed ambientale maturo<sup>31</sup>, dedicato in particolare alla protezione della biodiversità vegetale e animale e alla lotta contro i cambiamenti climatici<sup>32</sup>. La conservazione della biodiversità, infatti, è uno dei pilastri della gestione forestale sostenibile e che ha visto la Francia aver informato la propria normativa ai principi internazionali dello sviluppo sostenibile e della tutela della biodiversità<sup>33</sup>.

In altri termini la gestione forestale francese è di carattere multifunzionale e si basa su una garanzia di gestione sostenibile, ecco perché il recente Programma nazionale forestale (PNFB 2016-2026), che declina la politica forestale francese per un periodo di dieci anni, ricorda che la gestione delle foreste deve conciliare le prestazioni economiche, sociali e ambientali.

La gestione e l'uso delle foreste deve realizzarsi in modo tale da mantenere e tutelare la diversità biologica, la produttività, la capacità rigenerativa e nel contempo assicurare le funzioni ecologiche, economiche e sociali sia a livello locale che nazionale e globale.

Questa particolare gestione delle foreste consente di preservare e/o valorizzare in modo sostenibile un *bouquet* di servizi ecosistemici resi dalla foresta come la regolazione del ciclo dell'acqua, la regolazione termica, lo stoccaggio del carbonio, la protezione del suolo, ecc.

Il settore forestale fa parte di più politiche globali per le quali la Francia ha sottoscritto impegni internazionali, come quelli sulla politica sullo sviluppo sostenibile e sulla biodiversità; si pensi alla *Strategia nazionale per la biodiversità* (BNS). La Strategia nazionale per la biodiversità traduce a livello nazionale gli obiettivi definiti dalla Convenzione per la diversità biologica (CBD) al vertice di Nagoya nell'ottobre 2010. Nel 2011, la nuova strategia per la biodiversità per il periodo 2011-2020 è stata lanciata dal Ministero dell'ecologia francese come pilastro della politica forestale. Nel giugno 2012 il Ministero dell'agricoltura, agroalimentare e forestale (MAAF), ha ideato la *Piattaforma della biodiversità per la foresta* (PBF) che ha come obiettivo di garantire la corretta integrazione delle questioni relative alla biodiversità nella politica forestale. La *Piattaforma della biodiversità per la foresta* (PBF) sarà coinvolta nel corso del 2019 nello sviluppo e nell'attuazione di misure e indicatori di biodiversità per monitorare questi impatti.

<sup>27</sup> M. LAGARDE, *Bibliothèque de législation forestière*, autoédition, 2011; ID., *Cours de droit forestier*, Edition personnelle, 2011.

<sup>28</sup> J. LIAGRE, *La forêt et le droit, Droit applicable à tous bois et forêts*, édition La Baule, 1997, 746.

<sup>29</sup> I Vosgi, le Lande e il Var sono i dipartimenti più boscosi della Francia metropolitana. La Guyana da sola rappresenta il 98 per cento dei 7,7 milioni di ettari di foreste tropicali nei territori d'oltremare.

<sup>30</sup> La foresta di un privato rientra in un semplice piano di gestione se è costituito da un lotto forestale di almeno 25 ettari o se è costituito da un insieme di particelle forestali, una superficie totale di 25 ettari o più nella stessa area geografica. Il contenuto del semplice piano di gestione, che deve essere approvato dal Centro regionale di proprietà forestale, deve rispettare le condizioni obbligatorie stabilite dal codice forestale (article L. 312-2 du code forestier).

<sup>31</sup> M. PRIEUR (sous la direction de), *Forêts et environnement*, actes du séminaire international organisé par le centre international de droit comparé de l'Environnement à Limoges du 25 au 29 avril 1983, Presses universitaires de France, 1984, 291.

<sup>32</sup> Secondo alcuni dati la foresta francese immagazzina ogni anno 45 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

<sup>33</sup> Sul punto cfr. il sito <https://agriculture.gouv.fr/foret-et-biodiversite>.



6. - *La proposta di «Dichiarazione dei diritti degli alberi» nel diritto ambientale francese.* Storicamente, come ricordato da alcuni autori (Carducci), nella esperienza di Common law, una prima disciplina sui c.d. *diritti della Natura* si ritrova nella *Carta della foresta* del 1217 e che è considerata il più antico documento costituzionale mirato a disciplinare l'accesso alle risorse naturali comuni (*the Forest*) da parte di ogni uomo libero (*Every free Man*), al di là di qualsiasi *status* o interesse da rappresentare<sup>34</sup>.

In Francia, a duecentotrenta anni dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, è stata proclamata la *Dichiarazione dei diritti dell'albero*<sup>35</sup>. Lo scopo di questa Dichiarazione è stato e sarà quello di avviare il dibattito sulla possibilità di assicurare una protezione giuridica degli alberi nell'ordinamento francese.

*L'albero è un essere vivente.* Con questa frase inizia la Dichiarazione dei diritti dell'albero, costituita da cinque articoli, e proclamata il 5 aprile 2019 in una conferenza dell'Associazione A.R.B.R.E.S presso l'Assemblea nazionale francese<sup>36</sup>. Questo progetto è stato avviato dal naturalista Georges Feterman, presidente dell'associazione A.R.B.R.E.S, e sostenuto da botanici, arboricoltori, avvocati e parlamentari e ha come obiettivo principale quello di inserire l'albero come un *essere vivente* nel codice civile.

Nella Dichiarazione si legge:

«Art. 1 - L'albero è un essere vivente fisso che, in proporzioni comparabili, occupa due ambienti distinti, l'atmosfera e il suolo. Nel terreno si sviluppano le radici, che catturano acqua e minerali. Nell'atmosfera cresce la corona, che cattura l'anidride carbonica e l'energia solare. A causa di questa situazione, l'albero gioca un ruolo fondamentale nell'equilibrio ecologico del pianeta.

Art. 2 - L'albero, per diventare un essere vivente sensibile alle modifiche del suo ambiente, deve essere rispettato come tale, non potendo essere ridotto a un semplice oggetto. Ha diritto allo spazio aereo e allo spazio sotterraneo di cui ha bisogno per raggiungere la sua piena crescita e raggiungere le sue dimensioni adulte. In queste condizioni l'albero ha il diritto al rispetto della sua integrità fisica, aerea (rami, tronco, fogliame) e sotterranea (radici). L'alterazione di questi organi lo indebolisce gravemente, così come l'uso di pesticidi e altre sostanze tossiche.

Art. 3 - L'albero è un organismo vivente la cui longevità media supera di gran lunga quella dell'essere umano e deve essere rispettata per tutta la vita, con il diritto di svilupparsi e riprodursi liberamente, dalla nascita alla morte naturale, sia che si tratti di un albero di città o campagne. L'albero deve essere considerato un soggetto di diritto, comprese quelle norme che regolano la proprietà umana.

Art. 4 - Alcuni alberi, considerati notevoli dagli uomini per la loro età, aspetto o storia, meritano ulteriore attenzione. Diventando un comune patrimonio bioculturale, ottengono l'accesso a uno *status* superiore che impegna gli umani a proteggerli come monumenti naturali. Possono essere registrati in una zona di conservazione del patrimonio paesaggistico, beneficiando così di una maggiore protezione e valorizzazione per motivi estetici, storici o culturali.

Art. 5 - Per soddisfare le esigenze degli uomini, alcuni alberi vengono piantati e quindi sfruttati, sfuggendo così ai criteri sopra menzionati. I metodi di sfruttamento delle foreste o degli alberi forestali devono tuttavia basarsi sul ciclo di vita degli alberi, sulle capacità di rinnovamento naturale, sui bilanci ecologici e sulla biodiversità».

La presentazione della *Dichiarazione dei diritti degli alberi* costituisce a nostro avviso solo un primo passo di un processo evolutivo rivoluzionario. Il prossimo *step*, secondo i sostenitori francesi dei diritti degli alberi,

---

<sup>34</sup> Secondo Carducci «La Carta della foresta parlava dunque di servizi eco-sistemici come acqua, legna, fuoco, prima che questi venissero scoperti nel loro valore quantitativo di scambio. In ragione di tale specificità, il documento del 1217 si fondava sul principio che il "comune" non è proprietà, ma uso; che il Commoner è un partecipante, non un proprietario, un soggetto che condivide beni per bisogni naturali comuni, senza rivendicare diritti individuali a beni vitali»; sul punto vedi M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2017, 500.

<sup>35</sup> Cfr. articolo reperibile su <http://www.journaldeenvironnement.net/article/le-droit-des-arbres-prendra-t-il-de-la-hauteur,96985>, ultimo accesso 3 giugno 2019.

<sup>36</sup> Sul punto si veda il sito <https://www.arbre-patrimoine.fr/declaration-des-droits-de-arbre/>.

sarà quello di presentare una *proposta di legge*<sup>37</sup> per modificare il *code civil* francese e trasformare gli alberi da cosa a essere viventi.

Se è vero che in Francia è stata presentata una Dichiarazione dei diritti degli alberi, in Italia non è mancato chi in uno studio di particolare interesse ha ipotizzato la necessità di adottare una *Carta dei diritti degli alberi*. Nella sua opera *La Nazione delle piante*, lo scienziato italiano Stefano Mancuso<sup>38</sup> sostiene che osservando la *Nazione delle piante* possiamo compiere una vera e propria rivoluzione copernicana che salvaguardi e diffonda la vita dei viventi e delle generazioni future. Nella sua opera questo autore suggerisce di riconoscere la *Carta dei diritti delle piante*, costituita da ben otto articoli, in cui si stabilisce che «La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente» (art. 1). Nell'art. 2 della stessa carta si legge che «La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono».

Se è vero che si tratta di uno studio di impronta naturalistica, con connotazioni scientifiche, la proposta *Carta dei diritti degli alberi* costituisce la prima esperienza di studio in grado di alimentare un dibattito giuridico serio sulla attualità della *Nazione delle Piante*<sup>39</sup> e che, nella concezione di Mancuso, è in grado di riconoscere e favorire il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri viventi come strumento di convivenza e di progresso (art. 8).

7. - *Gli alberi da oggetto a soggetti di diritto: il contributo delle nuove teorie emergenti*. L'esigenza di proteggere la natura e in modo particolare le piante, gli alberi e le foreste costituisce una esigenza sempre più avvertita dalle organizzazioni internazionali, dai singoli stati nazionali e perfino dalle comunità locali. La Terra è coperta da 3.04 trilioni di alberi e questo numero è diminuito di circa il 46 per cento dall'inizio della civiltà umana.

È opinione condivisa che il numero di alberi sulla Terra diminuisce anno dopo anno, e ciò a danno dell'ecosistema terrestre, dell'equilibrio globale e del benessere collettivo. Di fronte a questa crisi ecologica molti Paesi stanno cercando di implementare progetti di riforestazione, si pensi al caso dell'Australia che ha annunciato l'intenzione di piantare un miliardo di alberi entro il 2050.

Il riconoscimento del valore naturalistico degli alberi e l'insostituibile presenza di questi elementi naturali per assicurare l'equilibrio ecosistemico planetario, ha spinto alcuni esperti e studiosi a mettere in discussione lo *status* di *res* (bene oggetto di diritti e non soggetto di diritti) da sempre attribuito alle piante. Grazie al contributo del giurista americano Christopher Stone si è diffuso, a partire dal 1972, il dibattito sul valore della natura come soggetto di diritti; una teoria rivoluzionaria racchiusa nelle opere di questo studioso<sup>40</sup> e che hanno contribuito a sensibilizzare e ad riconoscere il valore inestimabile della natura di fronte al c.d. sfruttamento economico spropositato.

A prima vista, l'idea di Stone di dotare gli *alberi* dello *status* di nuovi soggetti giuridici potrebbe sembrare assurda e stravagante, ma una disamina attenta della sua analisi dottrinale costituisce un illuminante contributo teorico oltre che una doverosa premessa per rivedere eventualmente lo *status* degli alberi, oggi ampiamente riconosciuto, di *beni oggetto di diritti*.

---

<sup>37</sup> Il membro del Parlamento Delphine Batho, ex Ministro dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, ha proposto di portare queste richieste nell'arena politica. Un disegno di legge dovrebbe in effetti essere redatto e proposto all'Assemblea di includere la nuova dichiarazione nel codice civile. Cfr. *Faut-il donner des droits aux arbres?*, reperibile sul sito [https://www.wedemain.fr/Faut-il-donner-des-droits-aux-arbres\\_a4038.html](https://www.wedemain.fr/Faut-il-donner-des-droits-aux-arbres_a4038.html), ultimo accesso 3 giugno 2019.

<sup>38</sup> Stefano Mancuso, Scienziato di prestigio mondiale, professore all'Università di Firenze, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell'International Society for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico ordinario dell'Accademia dei Georgofili.

<sup>39</sup> S. MANCUSO, *La nazione delle piante*, Bari, 2019.

<sup>40</sup> Christopher D. Stone, professore di diritto presso la University of Southern California, nel corso della sua carriera si è dedicato alla ricerca e alla stesura di vari saggi su tematiche quali la filosofia del diritto, i cambiamenti climatici, la biodiversità e le politiche ambientali. Tra questi emerge l'opera *Should Trees Have Standing? - Toward Legal Rights For Natural Objects*, redatta nel 1972 e divenuta oggetto di diverse ripubblicazioni, l'ultima delle quali nel 2010.

Secondo Stone<sup>41</sup>, un soggetto è ritenuto dotato di *capacità giuridica* nel momento in cui concorrono tre dei seguenti requisiti: 1) la possibilità di agire in giudizio per tutelare i propri diritti; 2) l'eventuale danno subito deve essere riconoscibile da una Corte e risarcito alla vittima; 3) la tutela deve essere garantita nell'interesse del titolare del diritto. Non tutti i titolari di diritti possono effettivamente rispondere ai requisiti richiamati da Stone. Si pensi alla posizione del minore, dell'incapace o addirittura di enti giuridici astratti come le società. In tutti questi casi tali soggetti agiscono mediante l'intervento di tutori o di rappresentanti legali che sono titolari di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In questa cornice, Stone suggerisce che anche i beni naturali possano godere di una simile forma di tutela attraverso l'introduzione della figura del *guardian*. Secondo questo autore la natura è considerata come portatrice di interessi propri a tutti gli effetti.

Nella stessa direzione Paillusseau sconvolge i vecchi concetti ritenendo che *la personalità giuridica non si basa sull'esistenza di un gruppo di persone, né su quella di un patrimonio o di una cessione patrimoniale, ma piuttosto su ciò [che le persone] intraprendono o vogliono potenziare e rendere autonomo giuridicamente*<sup>42</sup>.

Questa teoria dimostra che il concetto di personalità si evolve in base ai tempi e quindi potrebbe integrare gli alberi, il che risponderebbe davvero a un *bisogno nell'organizzazione giuridica*<sup>43</sup> in un momento in cui si assiste ad un fenomeno di sfruttamento incontrollato da parte della società civile in danno degli alberi e degli elementi naturali indispensabili per garantire l'equilibrio eco sistemico, la vita del pianeta e degli uomini. Come ha giustamente sottolineato Saleilles le droit «*naît non pas des théories mais des réalités sociales*»<sup>44</sup>, nel senso che il diritto è influenzato dalla realtà sociale ovvero dalle esigenze di dover trovare risposte a problemi pratici che possono sopraggiungere e presentarsi nel tempo.

La personalità giuridica degli alberi come parte della natura presuppone l'istituzione di diritti riconosciuti e garantiti dall'ordinamento giuridico che deve riconoscere in primis la necessità giuridica di riconoscere i diritti agli alberi.

Non deve sorprendere se l'art. 1.5 de la Déclaration universelle des Droits de la Terre Mère del 2010 recita che «La Terre Mère et tous les êtres possèdent tous les droits intrinsèques reconnus dans la présente Déclaration, sans aucune distinction entre êtres biologiques et non biologiques ni aucune distinction fondée sur l'espèce, l'origine, l'utilité pour les êtres humains ou toute autre caractéristique»<sup>45</sup>.

Thomas Berry ha dunque giustamente affermato ogni componente della comunità terrestre ha tre diritti: il diritto all'esistenza, il diritto all'*habitat* e il diritto a svolgere il proprio ruolo nei processi in continua evoluzione della comunità terrestre<sup>46</sup>. In questa cornice va ricercata la *ratio* di una *sogettività* degli alberi; il tentativo non sarà affatto privo di ostacoli.

**8. - I diritti degli alberi e la personalità giuridica delle foreste nel diritto comparato.** In alcune Carte costituzionali, specie in quelle contemporanee, si ritrova il riconoscimento dei diritti della natura e la tutela della personalità giuridica degli elementi naturali.

In questa cornice un contributo prezioso va ricercato nel diritto comparato che ci aiuta a dare concretezza a questa visione nuova della personalità giuridica, complessa e affascinante sul piano ontologico. Sul piano giuridico-costituzionale va evidenziato che molte esperienze costituzionali europee e non hanno riservato alcune disposizioni dedicate alla tutela del diritto soggettivo all'ambiente, da cui si può ricavare una protezione della natura e dell'ecosistema terra. Si pensi all'art. 58 della Costituzione spagnola, ma anche

<sup>41</sup> C. STONE, *Should trees have standing?, Toward legal rights for natural objects*, Southern California Law Review, 1972, vol. 45, n. 2.

<sup>42</sup> J. PAILLUSSAU, *Le droit est aussi une science de l'organisation (et les juristes sont parfois des organisateurs juridiques)*, RTD Com., 1989, 1.

<sup>43</sup> J. SAURAT, *L'arbre et le droit*, Droit, Université Montpellier, 2017, 42.

<sup>44</sup> A. MANCINI, *La personnalité juridique dans l'oeuvre de Raymond Saleilles - Synthèse de l'ouvrage De la Personnalité Juridique*, Buenos Books International, 2007, 14.

<sup>45</sup> Il testo della Carta è reperibile sul sito <http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/>, ultimo accesso 27 luglio 2019.

<sup>46</sup> Sul punto cfr. <https://droitsdelanature.com/definition-principaux-droits-de-la-nature>.

all'art. 20a della Costituzione tedesca<sup>47</sup> e da ultimo al decalogo di dieci articoli contenuti nella *Charte de l'Environnement* francese del 2005<sup>48</sup>.

A nostro avviso il riferimento più esplicito alla tutela della natura e dell'ambiente si ritrova nelle Costituzioni contemporanee, o in quelle Carte costituzionali dei Paesi extraeuropei in cui è presente un forte legame intrinseco tra tre elementi, ovvero *religione* (o spiritualità), *natura* (o terra) e *persona* (uomo).

In alcune Costituzioni extraeuropee, infatti, si ritrovano disposizioni che riconoscono una tutela ambientale c.d. *eterna* e duratura (*clausula petrea*)<sup>49</sup>, in cui è possibile ritrovare un riferimento ai diritti della natura e più in particolare il richiamo agli alberi e alle foreste. Tali disposizioni possono essere interpretate come inclusive dei diritti umani per l'ambiente, per l'ecosistema terra e per la sostenibilità. Come ha avuto modo di affermare M. Prieur la Costituzione del Bhutan<sup>50</sup> del 2008 (all'art. 5) dichiara che il 60 per cento delle foreste del Paese è «eterno»<sup>51</sup>. Secondo l'art. 5 della Costituzione del Regno del Bhutan, infatti, «Ogni bhutanesi è un fiduciario delle risorse naturali e dell'ambiente del Regno a beneficio delle generazioni presenti e future». Pertanto in capo ad ogni cittadino vi è un dovere di conservare gli alberi e le foreste considerate come un patrimonio eterno per il Regno. Quella della tutela delle foreste in Bhutan<sup>52</sup>, per esempio, rappresenta una esperienza costituzionale che possiamo definire di impronta ecologista. Anche la Costituzione cinese all'art. 9 menziona le piante affermando che «lo Stato assicura l'uso razionale delle risorse naturali e protegge gli animali rari e piante».

Le Costituzioni latino-americane<sup>53</sup>, come ha avuto modo di evidenziare parte della dottrina, hanno già consacrato l'esistenza dei *diritti della natura*<sup>54</sup> a cui vanno ricondotti i diritti degli alberi e delle foreste, dei fiumi, dei laghi e dei ghiacciaia. Si pensi alla Costituzione dell'Ecuador<sup>55</sup> del 2008 che costituisce un

<sup>47</sup> Sulla tematica dei principi di gestione ambientale cfr. D. AMIRANTE, *Diritto ambientale italiano e comparato. Principi*, Napoli, 2003, nonché ID. (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2003.

<sup>48</sup> M. ZINZI, *La Charte de l'Environnement francese tra principi e valori costituzionali*, Napoli, 2011. Secondo questo autore negli ultimi anni diversi ordinamenti giuridici, tra cui quello francese, hanno conferito proprio all'ambiente *status* costituzionale. La «soluzione francese» assume, per contenuto e finalità, un ruolo centrale negli studi di settore, e funge da modello di tutela costituzionale, cui possono rifarsi gli ordinamenti nazionali. Il raffronto fra questi diversi ordinamenti offre utili spunti per individuare le tendenze attuali del diritto ambientale in Europa: dalla graduale affermazione di una nozione del diritto all'ambiente come diritto oggettivo che s'impone ai pubblici poteri nelle loro scelte quotidiane, all'impatto dei cosiddetti diritti delle generazioni future sull'uso delle risorse naturali, al riconoscimento dell'autonomia scientifica e disciplinare del diritto ambientale.

<sup>49</sup> M. PRIEUR, *Non-regression in environmental law*, S.A.P.I.E.N.S [online], 5.2/2012, Online since 12 August 2012, connection on 20 March 2019. URL: <http://journals.openedition.org/sapiens/1405>.

<sup>50</sup> Cfr. Sul punto il sito <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5214>.

<sup>51</sup> M. PIEUR, *Le principe de non regression «au cœur» du droit de l'home a l'environnement*, in <http://saber.unioeste.br/index.php/direitoasustentabilidade/article/viewFile/12361/8610> (data di accesso marzo 2019).

<sup>52</sup> A. DAFNI, *Rituals, ceremonies and customs related to sacred trees with a special reference to the Middle East*, in *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 3, 1-15, 2017, reperibile in <https://doi.org/10.1186/1746-4269-3-28>; T. DORJI, *Guru Rinpoche's time in Bhutan*, Retrieved May 31, 2018, reperibile in <http://www.kuenselonline.com/guru-rinpoches-time-in-bhutan/Kuensel/>; cfr. *Temple treasures in safe keeping*, Retrieved May 30, 2018, reperibile in <http://www.bhutantravel.com/temple-treasures-in-safe-keeping/Wangchuk/>; L. RINZIN WANGCHUK, *A Brief History of Densa Sangchen Chokbor*, in D. TSHERING - Y. DARGAY - P. TASHI - S. SAMDRUP - A. MAKI (Eds.), *The Soul and Substance of Bhutan's Cultural Heritage - Proceedings of the Fifth Colloquium* (2nd ed., 11-80), 2009, Thimphu: National Museum of Bhutan.

<sup>53</sup> M. CARDUCCI, *La Costituzione come «ecosistema» nel nuovo costituzionalismo delle Ande*, in S. BAGNI (a cura di), *Dallo Stato del bene star allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, in *Filodiritto*, 2013, 11.

<sup>54</sup> In argomento si rinvia a C. CULLINAN, *I diritti della Natura*, Wild Law, Prato, 2012, e a C. STONE, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, Oxford University Press, New York, III ed, 2010. Sui diritti della natura cfr. anche M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in R. SACCO - R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, cit.

<sup>55</sup> Cfr. S. BAGNI, *Dal welfare state al caring state?*, in ID. (a cura di), *Dallo stato del bene star allo stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, cit., 34. Per un approfondimento su modello della Bolivia cfr. C. SILVA PORTERO, *¿Qué es el buen vivir?*, in R. ÁVILA SANTAMARÍA (ed.), *La constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, 116-119; J. ESTERMANN, *«Vivir Bien» como utopía política. La concepción andina del «vivir bien» (suma qamaña/allin kawsay) y su aplicación en el socialismo democrático en Bolivia*, reperibile in [http://esh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/Coloquio\\_nuevoparadigma/](http://esh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/Coloquio_nuevoparadigma/).

modello rivoluzionario nel panorama comparato<sup>56</sup>. Come ha affermato Amirante, in un recente studio comparativo, in alcuni contesti *il rapporto fra uomo ed ambiente viene considerato fra i capisaldi dell'ordinamento costituzionale e ne permea l'intera struttura*. Ad esempio, nelle recenti Costituzioni di Ecuador e Bolivia, ma anche in alcuni ordinamenti asiatici ed africani, *il rapporto fra uomo e natura diventa addirittura la chiave principale di lettura dell'intero ordinamento costituzionale*<sup>57</sup>.

Anche il modello brasiliano conferisce all'ambiente e alla natura una centralità autentica. Nell'ambito della Costituzione brasiliana, in un capitolo riservato al *Meio Ambiente*, l'art. 225 garantisce il diritto ad un «*meio ambiente ecologicamente equilibrato*», prevedendo al contempo un dovere di difesa e di preservazione dell'ambiente in capo alla comunità e al Governo in un'ottica di equità intergenerazionale.

In India la Costituzione del 1950, a seguito di un emendamento intervenuto nel 1976, ha accolto alcuni «articoli ambientali» e ha introdotto la tutela dell'ambiente fra i principi costituzionali dell'Unione. Il primo di questi (art. 48A) dichiara che «è dovere dello Stato tutelare e migliorare l'ambiente e salvaguardare le foreste e le specie animali selvatiche del Paese». La tutela dell'ambiente si colloca dunque fra i principi orientativi della politica statale<sup>58</sup> al fine di favorire un modello di tutela preventiva.

Sul piano della legislazione nazionale vanno segnalati alcune interventi normativi volti alla tutela e al riconoscimento delle soggettività naturali. In questa direzione la Nuova Zelanda ha riconosciuto lo *status* legale di un fiume protetto dai Maori. Il 15 marzo 2017, il Parlamento della Nuova Zelanda ha concesso lo *status* giuridico al fiume Whanganui, che si trova sul territorio di una comunità Maori, designata come rappresentante legale del fiume stesso.

Relativamente alla tutela delle piante e degli alberi, assumono particolare interesse per il presente studio taluni codici forestali che possono rappresentare un modello pioniere per la tutela della soggettività delle foreste e degli alberi monumentali a carattere identitario. Si pensi alla Bolivia che ha adottato una Legge sui diritti della *Terra*, ma già nella legge forestale n. 1700 del 12 luglio 1996 lo Stato boliviano ha inteso regolamentare l'uso sostenibile e la protezione di foreste e terreni forestali a beneficio delle generazioni attuali e future, armonizzare l'interesse sociale, economico ed ecologico del Paese.

Nel panorama comparativo un modello originale di tutela degli alberi si ritrova nel *codice forestale cubano* che rappresenta un modello sostenibile di valorizzazione delle foreste informato alla tutela della biodiversità. Si tratta della *Ley Forestal* n. 85 del 21 luglio 1998 che stabilisce i principi e le regole generali per la protezione, l'aumento e lo sviluppo sostenibile del patrimonio forestale della Nazione. Nel preambolo della legge si ricavano alcuni fondamentali valori come il dovere di protezione del patrimonio forestale considerato un interesse dello *stato socialista*. In base alla legge cubana la foresta è una *risorsa naturale rinnovabile* della Nazione che fornisce beni e servizi di natura economica, ambientale, sociale e culturale, in grado di essere utilizzati razionalmente, senza pregiudizio per le sue qualità normative e protettive dell'ambiente. Tra le sue finalità il codice forestale cubano ha inserito la conservazione delle risorse della diversità biologica associate agli ecosistemi forestali. Un elemento di originalità del codice forestale cubano è sicuramente contenuto nell'art. 4 dove si legge che «la palma reale, l'albero nazionale di Cuba, integra il patrimonio forestale e la sua promozione e conservazione gode di un'attenzione particolare»<sup>59</sup>. In tal senso alcuni autori hanno segnalato la particolare importanza attribuita alla pianta di

<sup>56</sup> Per un approfondimento C. SILVA PORTERO, *¿Qué es el buen vivir?*, in R. ÁVILA SANTAMARÍA (ed.), *La constitución del 2008 en el contexto andino. Análisis desde la doctrina y el derecho comparado*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2008, 116-119; J. ESTERMANN, «*Vivir Bien*» como utopía política. La concepción andina del «vivir bien» (suma qamaña/allin kawsay) y su aplicación en el socialismo democrático en Bolivia, reperibile in [http://csb.xoc.nam.mx/produccioneconomica/Colo\\_quio\\_nuevoparadigma/archivos:NuevoParadigma/Estermann\\_Vivir%20bien.doc](http://csb.xoc.nam.mx/produccioneconomica/Colo_quio_nuevoparadigma/archivos:NuevoParadigma/Estermann_Vivir%20bien.doc).

<sup>57</sup> D. AMIRANTE, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Rivista DPCE*, fascicolo speciale, maggio 2019.

<sup>58</sup> In merito cfr. D. AMIRANTE, *Il consolidamento del diritto ambientale in India*, in E. ROZO ACUÑA (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio De Janeiro a Johannesburg. Saggi di diritto internazionale, pubblico comparato, penale ed amministrativo*, Torino, 2004, 327 ss.

<sup>59</sup> L'art. 4 della legge forestale cubana recita testualmente che «La palma reale, l'albero nazionale di Cuba, integra il patrimonio forestale e la sua promozione e conservazione gode di un'attenzione particolare».

palma presente a Cuba, considerata come segno distintivo del paesaggio cubano<sup>60</sup>.

Un altro importante tassello del *puzzle* è rappresentato dai principi giurisprudenziali frutto della capacità di interpretazione delle Supreme Corti e dei Tribunali di merito che si sono già occupati dei diritti della natura. Il contributo di maggior rilievo, sul piano comparativo, si ritrova nella giurisprudenza delle supreme Corti, specie di quei Paesi extraeuropei ispirati da una nuova dimensione di ambientalismo integrale.

La giurisprudenza della Corte Suprema indiana ha, per esempio, riconosciuto i diritti dei fiumi e la soggettività degli elementi naturali e degli animali, come espressione delle divinità in terra dotate di personalità giuridica propria. Il 20 marzo 2017, l'Alta Corte himalayana di Uttarakhand, in India, ha dichiarato che il Gange e Yamuna, dove gli indù praticano le abluzioni, ora sarebbero stati considerati esseri viventi con lo *status* di persona giuridica titolari dei diritti corrispondenti.

In questo quadro la giurisprudenza indiana ha dato un notevole contributo per l'affermazione dei *diritti della natura* ed in particolare dei *diritti delle piante*. Con una decisione della High Court dell'Uttarakhand del 30 marzo 2017, nel giudizio Writ Petition (PIL) No.140 of 2015 – Lalit Miglani vs.State of Uttarakhand & others, i giudici indiani hanno precisato l'importanza degli alberi per garantire la vita sulla terra<sup>61</sup>. La Corte ha evidenziato la necessità di una tutela effettiva dei parchi e lo fa richiamando alcune opere dottrinali<sup>62</sup>, ma ancora di più i documenti della Dichiarazione di Stoccolma della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano e la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, nonché la Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora del 1993 e il Bali Action Plan del 2007<sup>63</sup>.

L'Alta Corte indiana ha precisato che gli alberi in India sono adorati come incarnazioni della dea della foresta. Muovendo dal riconoscimento della personalità giuridica all'Urewera National Park operato dal Parlamento neozelandese mediante il *Te Urewera Act 2014*, la Corte indiana afferma che «The Courts are duty bound to protect the environmental ecology under the “New Environment Justice Jurisprudence” and also under the principles of *parens patriae*». Ricostruita dunque l'origine dei principi del *parens patriae*, richiamando la più importante giurisprudenza sul punto [U.S. Supreme Court 136 U.S. 1 (1890) – caso *Mormon Church v. United States*, U.S. Supreme Court 185 U.S. 125 (1902) – caso *Kansas v. Colorado*, U.S. Supreme Court 304 U.S. (1938) – caso *Oklahoma ex. Rel. Johnson v. Cook*, U.S. Supreme Court 458 U.S. 592 (1982) – caso *Snapp & Son, inc. v. Puerto Rico ex rel. Barez*], i giudici indiani hanno affermato: «We must recognize and bestow the Constitutional legal rights to the “Mother Earth”. The very existence of the rivers, forests, lakes, water bodies, air and glaciers is at stake due to global warming, climate change and pollution».

Sulla scorta di questi importanti precedenti *gli alberi sono la zona cuscinetto necessaria per proteggere i ghiacciai dal*

<sup>60</sup> A. LEYVA SANCHEZ, *Cuba y sus Palmas*, Editorial Gente Nueva, 2001; cfr. O. MUNIZ - A. BORHIDI, *Catálogo de las Palmas de Cuba*, Acta Botánica Acad. Sci. Hungaricae, 28 (3-4), 2010.

<sup>61</sup> Il provvedimento viene emesso in seguito alla richiesta (CLMA 3003/17) avanzata da Lalit Miglani successivamente alla definizione del procedimento affinché l'Himalaya, i ghiacciai, i corsi d'acqua, i corpi idrici ecc. venissero dichiarati persone giuridiche al pari dei fiumi Ganga e Yamuna. Ai fini del vaglio di ammissibilità della tutela invocata, l'Alta Corte richiama le pronunce della Supreme Court ovvero il caso *Sheela Barse v. Union of India & others* e il caso *Rural Litigation & Entitlement Kendra v. State of U.P.*

<sup>62</sup> Cfr. *The Secret Abode of Fireflies, Loving and Losing Spaces of Nature in the City*, gli articoli *Foresters without Diplomas*, di Sri Wangari Muta Maathai (Kenyan Environmentalist and Nobel Peace Winner-2004), *Nature has Rights too*, di Vikram Soni e Sanjay Parikh nonché *Under the Banyan Tree*, di Devdutt Pattanaik, in particolare quest'ultimo che ricostruisce il significato dell'albero nella mitologia indiana (v. citazione nella sentenza a pp. 9-11); nonché *Biodiversity in the Alpine Himalaya: Strategies for Conservation and Eco-development which contained in High Altitudes of the Himalaya-II (Biodiversity, Ecology & Environment)*, di T.S. Rana, Bhaskar Datt & R.R. Rao.

<sup>63</sup> Così la Corte richiama il libro *Forest Futures (Global Representations and Ground Realities in the Himalayas)* di Antje Linkenbach, il pensiero di Sunderlal Bahuguna e gli slogan del *Chipkomovement* o *Chipko Andolan*, un movimento per la conservazione delle foreste in India, nonché il contenuto della Dichiarazione di Tilarì che fu adottata il 30 maggio 1968 nella memoria dei martiri che diedero la vita per la protezione dei diritti della foresta.

*calore diretto e indiretto*. Un albero sostiene la vita di migliaia di insetti; gli uccelli cinguettano e fanno i loro nidi sugli alberi. Gli alberi sono mini-serbatoi e hanno la capacità di immagazzinare l'acqua. Da ciò deriverebbe una tutela effettiva degli alberi e il riconoscimento dei loro diritti.

Se è vero che la giurisprudenza indiana ha spianato la strada verso la tutela degli elementi naturali, come i fiumi<sup>64</sup>, i laghi, i ghiacciai e gli animali<sup>65</sup>, il maggiore contributo per l'affermazione dei *diritti degli alberi* e delle foreste però si ritrova in una recente sentenza della Corte Suprema Colombiana del 2018<sup>66</sup>. Grazie a questa sentenza storica, l'Amazzonia colombiana è stata riconosciuta come soggetto di diritti, titolare di protezione, conservazione, mantenimento e restauro da parte dello Stato e delle entità territoriali che lo compongono. Secondo la Corte le azioni proposte da alcuni giovani<sup>67</sup> residenti sono state ritenute appropriate per proteggere le garanzie fondamentali, individuali e collettive, minacciate. Nella sua argomentazione, la Corte ha fatto riferimento ai principi di precauzione, equità intergenerazionale e solidarietà, al fine di proteggere l'ecosistema che circonda l'Amazzonia colombiana<sup>68</sup>. La sentenza della Corte Suprema colombiana ha riconosciuto la foresta amazzonica della Colombia come entità soggetta a diritti; quindi al polmone della Terra in Colombia sono stati concessi gli stessi diritti legali di un essere umano, tra cui quello alla vita<sup>69</sup>.

Il diritto comparato e lo studio della giurisprudenza, pertanto, costituisce lo strumento metodologico più attendibile per comprendere le ragioni logico-giuridiche utilizzate come fondamento motivazionale della personalità giuridica degli elementi naturali, compresi gli alberi e le foreste.

**9. - La difesa delle foreste e il diritto al clima: un ménage necessario per lo sviluppo sostenibile.** Le considerazioni che precedono costituiscono brevi considerazioni su una tematica di recente emersione per la cultura giuridica di tradizione romanistica che è ancorata al concetto di alberi intesi come *res*. Lungi dal voler trarre conclusioni esaustive, che richiederebbero sicuramente più approfonditi studi sul punto, si ritiene poter affermare che nell'attuale momento storico la teoria degli alberi come *oggetto di diritti* sembra presentare alcuni punti deboli. Il *vulnus* principale è costituito dal fatto che lo *status* degli alberi come oggetto di diritti non è più in grado di assicurare la protezione assoluta delle piante e delle foreste (oggetto di un incontrollato sfruttamento) ai danni dell'ecosistema terrestre e del nuovo diritto al clima, considerato diritto strumentale del più ampio diritto alla vita.

Nell'attuale momento storico caratterizzato dal cambiamento climatico aggressivo, il diritto alla vita dell'uomo, quale soggetto di diritti, implica il riconoscere una conservazione e una difesa assoluta degli alberi che meriterebbero di essere difesi in forza di propri diritti naturali e riconosciuti in quanto elementi

---

<sup>64</sup> Sul punto è possibile richiamare, da ultimo, il caso relativo ai fiumi Ganga e Yamuna e il provvedimento della High Court dell'Uttarakhand del 30 marzo 2017 che nel pronunciarsi su una *public interest litigation* ha attribuito la qualifica di *legal entity* a qualsivoglia fiume, ghiacciaio, lago, foresta, alla stessa aria e, dunque, agli ecosistemi tutti.

<sup>65</sup> La recente pronuncia del 31 maggio 2019 resa dalla High Court dello Stato del Punjab e dell'Haryana risulta, in quest'ottica, di pregnante interesse per aver statuito che «The entire animal kingdom including avian and aquatic are declared as legal entities having a distinct persona with corresponding rights, duties and liabilities of a living person. All the citizens throughout the State of Haryana are hereby declared persons *in loco parentis* as the human face for the welfare/protection of animals»; si veda sul punto la 29esima *direction* di cui al paragrafo 95 della decisione resa dalla High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31 maggio 2019, nel caso *Karnail Singh and others versus State of Haryana*.

<sup>66</sup> Cfr. la sentenza della Corte Suprema colombiana - STC4360-2018.

<sup>67</sup> La sentenza storica della Corte suprema colombiana arriva a seguito di un giudizio intentato da un gruppo di venticinque giovani, di età compresa tra i 7 e i 26 anni i quali hanno citato il governo chiedendo di proteggere il loro diritto di vivere in un ambiente sano. I querelanti avevano sostenuto che l'incapacità del governo di fermare la distruzione dell'Amazzonia ha messo a repentaglio il loro futuro e violato i loro diritti costituzionali. Sul punto si veda il sito <https://www.tpi.it/2018/04/13/foresta-amazzonica-soggetto-giuridico/>.

<sup>68</sup> In questa decisione la Corte Suprema ha anche usato gli argomenti esposti nella sentenza a favore di Rio Atrato, riconosciuto come soggetto di diritti.

<sup>69</sup> Sul punto si veda l'articolo *La foresta amazzonica è diventata un soggetto giuridico con gli stessi diritti di un essere umano* reperibile sul sito <http://coscienzainrete.net/ecologia/item/3514-la-foresta-amazzonica-e-diventata-un-soggetto-giuridico-con-gli-stessi-diritti-di-un-essere-umano>.

naturali che precedono la vita umana e a cui questa è inevitabilmente legata. Ma il processo è ancora lento, complesso e giuridicamente rivoluzionario.

In questo quadro, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 marzo la Giornata internazionale delle foreste nel 2012, per celebrare e sensibilizzare sull'importanza di tutti i tipi di foreste. In questo quadro tutti i Paesi sono incoraggiati a intraprendere sforzi locali, nazionali e internazionali per organizzare attività che coinvolgano foreste e alberi, come per esempio le campagne di piantagione di alberi<sup>70</sup> e di riforestazione delle aree compromesse.

*Le foreste sono fondamentali per i mezzi di sostentamento*, questo è quanto ha dichiarato di recente il Direttore generale della FAO, José Graziano da Silva. In altri termini foreste sane e produttive sono essenziali per un'agricoltura sostenibile, per la qualità dell'acqua, per contribuire al fabbisogno energetico del futuro, per progettare città sostenibili e sane. In questa stessa direzione Eva Mueller, Direttrice del Dipartimento foreste della FAO ha precisato che «gli alberi e le foreste contribuiscono a raggiungere diversi obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Agenda 2030 e devono essere incorporati nelle strategie per raggiungerli».

In questo scenario il Rapporto della FAO sulle foreste del 2018<sup>71</sup> documenta quanto siano essenziali le foreste per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, dall'affrontare il cambiamento climatico all'assicurare l'acqua potabile e migliorare gli *habitat* urbani. Come è stato affermato da più parti il tema centrale di questa edizione del *report* è il legame esistente tra gestione forestale sostenibile e raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), individuati quasi tre anni fa nell'ambito della definizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Secondo questo Rapporto, tuttavia, la copertura forestale primaria dell'Asia-Pacifico è oggi il più basso del mondo, un pericoloso 19 per cento dell'area forestale totale. Un'azione coordinata in tutte le dimensioni della silvicoltura e dei settori connessi offre l'unica speranza di invertire questa tendenza e garantire che le popolazioni in crescita della regione possano beneficiare dei ricchi servizi ecosistemici e della biodiversità delle foreste<sup>72</sup>.

Proprio per garantire una tutela effettiva delle foreste e dare un contributo alla lotta ai cambiamenti climatici il nuovo *Piano delle foreste australiano*, considerato un modello di ultima generazione, ha stabilito che, entro il 2050, saranno piantati in Australia un miliardo di alberi. Entro il 2030, le nuove foreste cattureranno 18 milioni di tonnellate di gas serra all'anno<sup>73</sup>. Secondo il Primo Ministro Scott Morrison, piantando gli alberi, il Paese sarà in grado di ridurre le emissioni di gas serra del 26-28 per cento dal livello del 2005 entro il 2030, e di raggiungere gli obiettivi dichiarati a Parigi. Inoltre, il rimboschimento contribuirà a creare nuovi posti di lavoro nell'economia per 16,4 miliardi all'anno.

Guardando il continente europeo, va segnalato che, nel maggio 2018, è stato approvato il nuovo regolamento UE 2018/841 che, per la prima volta, include i suoli e le foreste negli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati dall'Unione europea per il 2030<sup>74</sup>. Il settore LULUCF (Land Use, Land-

---

<sup>70</sup> Sul punto si veda il sito <http://www.fao.org/forestry/en>.

<sup>71</sup> Il Rapporto della FAO sulle foreste del 2018 è reperibile sul sito <http://www.fao.org/state-of-forests/en>.

<sup>72</sup> L'Asia e il Pacifico hanno la più bassa area forestale *pro capite* di qualsiasi regione del mondo. Ma la quantità non è l'unico problema. «Con le foreste primarie a solo il 19 per cento della superficie forestale totale, rispetto a una media globale del 32 per cento, siamo preoccupati per la mancanza di qualità delle foreste nella nostra regione, poiché le foreste primarie sono ricche di biodiversità - e una volta che se n'è andato non c'è più», questo è quanto ha dichiarato Kundhavi Kadiresan, Vice Direttore generale e Rappresentante regionale della FAO secondo cui c'è «bisogno di preservare urgentemente ciò che resta delle nostre foreste primarie. Il tempo stringe e dobbiamo agire ora». Cfr. *Robust and coordinated action needed to save Asia-Pacific's forests - new UN FAO report*, in <http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/1198409/>, ultimo accesso 15 luglio 2019.

<sup>73</sup> In totale, l'Australia produce 500 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno. Attualmente, le foreste occupano il 17 per cento del continente.

<sup>74</sup> Il Progetto LIFE AForClimate, iniziato nel 2016 per concludersi nel 2022, mira a fornire soluzioni per realizzare una selvicoltura e una pianificazione forestale efficaci nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Il Progetto si concentra sulle faggete di tre aree dimostrative, ubicate in Mugello (Toscana), Monti del Matese (Molise) e Monti Nebrodi (Sicilia). In queste aree sarà installata una rete di monitoraggio climatico e verranno programmati gli interventi sulla base di soglie derivanti da indagini dendroclimatologiche.



Use Change and Forestry) viene da questo momento considerato come un pilastro a sé stante e per la sua contabilizzazione è stata definita la cosiddetta *no-debit rule*. L'inclusione di questo nuovo settore nella strategia climatica europea definisce un nuovo processo di *governance*, prevedendo alcune forme di flessibilità per aiutare gli Stati membri a rispettare i loro impegni di *non-debito*.

Proprio il rapporto tra *tutela degli alberi* e *diritto al clima* costituisce la nuova sfida per il pianeta terra che dovrà puntare alla sostenibilità ambientale ripartendo proprio dalla conservazione della natura e delle piante come strumento di lotta ai cambiamenti climatici. Non è un caso dunque che proprio in Francia il dibattito parlamentare si sia spinto sino a pensare ad una riforma in senso ecologista dell'art. 1 della Costituzione e che ha proposto di inserire accanto alla libertà e ai principi della rivoluzione francese anche i valori ambientali della tutela della biodiversità e della lotta ai cambiamenti climatici<sup>75</sup>.

In questa cornice sul piano biologico e naturalistico la tutela di boschi, foreste ed elementi naturali vegetali costituisce il punto di partenza per assicurare una tutela effettiva della biodiversità vegetale e la lotta ai cambiamenti climatici.

Sul piano giuridico il riconoscimento dei diritti degli alberi costituisce una realtà in quelle esperienze costituzionali come quelle dell'area latino-americana. Avendo definito la natura come soggetto giuridico, come appunto si ricava nell'art. 14 e nel Cap. VII della Costituzione dell'Ecuador del 2008, nonché nell'art. 5 della legge boliviana sulla Madre Terra, si realizza una nuova strutturazione intersoggettiva tra ordinamento giuridico, individui, natura. A nostro avviso, i diritti degli alberi, seppur lontani dalla nostra cultura giuridica, la quale ha sempre considerato le piante come beni (*res*), costituiscono beni strumentali alla tutela della vita sul pianeta. Pertanto il tentativo di introdurre una Carta dei diritti delle piante o, come si è fatto in Francia, l'idea di proclamare una *Dichiarazione dei diritti degli alberi* costituisce l'occasione per arricchire non solo il dibattito giuridico, ma rappresenta un *faro* nello studio dei diritti della natura anche negli ordinamenti di impronta romanistica basati sul concetto di natura come complesso di beni.

Se è vero che sia arrivato il momento di proteggere la natura e le sue componenti non come patrimonio dell'umanità (o perché dotate di un valore economico), ma in quanto titolari di diritti al pari di tutte le creature (Stone), va detto che ad oggi il processo di approfondimento culturale e giuridico può dirsi iniziato, ma la rivoluzione ecologica è ancora in corso.

In un momento in cui si assiste ad un fenomeno di sfruttamento incontrollato della natura da parte della società civile in danno degli alberi e degli elementi naturali indispensabili per garantire l'equilibrio ecosistemico, la teoria secondo cui il concetto di personalità dovrebbe evolversi in base ai tempi e ai nuovi bisogni<sup>76</sup> appare, sebbene rivoluzionaria, alquanto condivisibile. Nel tempo in cui *l'ecologia integrale comincia ad essere applicata dalla politica*<sup>77</sup>, riconoscere i diritti agli alberi potrebbe rappresentare un fattore determinante per recuperare il rapporto tra Dio, uomo e natura infranto dall'eccesso di antropocentrismo che ha *inquinato* il pianeta (Papa Francesco).

In questo quadro il *diritto costituzionale comparato* ha contribuito notevolmente a delineare una tendenza ecologica a tutela delle entità naturali. Il metodo comparativo, pertanto, costituisce la giusta premessa per guidare un ragionamento logico giuridico serio che abbia come finalità il riconoscimento dei diritti della natura anche in quei contesti giuridici in cui la natura è considerata un bene senza personalità giuridica; in questo *percorso ad ostacoli*, il principio di ragionevolezza deve rappresentare il criterio guida per assicurare il doveroso bilanciamento costituzionale dei contrapposti interessi in gioco così da garantire il giusto equilibrio tra persona e natura, tra tutela delle soggettività giuridiche classiche e quelle nuove ed *emergenti*.

---

<sup>75</sup> Cfr. l'amendement n. CL852 al *Projet de Loi constitutionnelle n. 911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace* (enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 2018). Secondo l'emendamento «preservare l'ambiente è una delle maggiori sfide per le nostre società contemporanee. In questo modo, l'azione per la salvaguardia dell'ambiente e della diversità biologica e contro il riscaldamento globale sarà tra i principi fondanti della Repubblica francese e che dovrebbero figurare nell'art. 1 della Costituzione.

<sup>76</sup> Questa teoria è richiamata anche nell'opera di J. SAURAT, *L'arbre et le droit*, Droit, Université Montpellier, 2017.

<sup>77</sup> G. MASTROJENI, *Ciò che fa davvero bene a me fa bene al pianeta*, in *Vita e pensiero*, 2019, 3; cfr. L. COLELLA, *Persona e ambiente nel pensiero di Papa Francesco. L'impegno educativo alla sostenibilità ambientale nell'anno del turismo sostenibile*, in *op. cit.*

